ADMAIORA
Economia
Editore: Dr. Giuseppe Maria Pierro
Trani
Roma
Trinitapoli
Corato
Andria
Ruvo di Puglia
Cerignola

*****

DOCUMENTAZIONE BANCARIA - RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE - LIMITI DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE E DELLA CTU CONTABILE.

Nell'ordinanza in commento (n. 12769/2026), la Suprema Corte di Cassazione affronta alcune questioni ricorrenti nelle controversie bancarie aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo di conto corrente e, in particolare, il rapporto tra il diritto del correntista alla documentazione bancaria, l'ordine di esibizione *ex* art. 210 c.p.c., l'onere della prova e l'ammissione della consulenza tecnica contabile. La Corte afferma che il diritto previsto dall'art. 119, comma 4, TUB può essere esercitato in giudizio mediante l'ordine di esibizione *ex* art. 210 c.p.c., ma soltanto quando la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non vi abbia ottemperato senza giustificazione. Diversamente, quando l'istituto abbia già messo la documentazione a disposizione del cliente e la mancata acquisizione sia imputabile a quest'ultimo, non sussistono i presupposti per l'ordine giudiziale. La pronuncia distingue, inoltre, nettamente il diritto alla documentazione delle singole operazioni, soggetto al limite temporale decennale dell'art. 119 TUB, dal diritto alla copia del contratto bancario, disciplinato dall'art. 117 TUB. La Corte si sofferma, infine, sui limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione delle prove e sulla configurabilità della doppia conforme.

La controversia trae scaturigine dall'azione proposta da una S.r.l. e dai suoi fideiussori nei confronti di una banca, volta alla rideterminazione del saldo di un conto corrente affidato, previa esclusione degli interessi ritenuti usurari applicati a partire dal quarto trimestre del 2000. La società aveva rappresentato di avere richiesto alla banca, già in sede stragiudiziale, la documentazione relativa al rapporto, rinnovando poi in giudizio l'istanza di acquisizione ai sensi dell'art. 119 TUB. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che spettasse agli attori dimostrare l'andamento del rapporto, i

pagamenti e la relativa *causa debendi* mediante la produzione degli estratti conto; secondo il giudice di primo grado, dunque, l'ordine di esibizione *ex* art. 210 c.p.c. non poteva essere utilizzato per supplire alle carenze dell'onere probatorio, trattandosi di documentazione che gli stessi interessati avrebbero potuto acquisire autonomamente. La decisione veniva confermata anche nel secondo grado di giudizio. Avverso tale provvedimento, la società proponeva l'odierno ricorso per cassazione, censurando, in primo luogo, il rigetto dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e la ritenuta operatività del limite decennale *ex* art. 119 TUB; deducendo l'omesso esame di fatti decisivi e una motivazione apparente e contestando il mancato ricorso alla CTU contabile per la ricostruzione del rapporto e del saldo di conto corrente.

Il principio centrale della decisione riguarda, dunque, l'esercizio del diritto alla documentazione bancaria.

Posto che il cliente ha diritto - ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB - ad ottenere a proprie spese copia della documentazione relativa alle singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, tale diritto può essere fatto valere anche in sede giudiziale attraverso l'ordine di esibizione *ex* art. 210 c.p.c., a condizione che ricorrano i presupposti previsti dalla norma, ovvero che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca; la banca non abbia ottemperato alla richiesta e l'inottemperanza sia stata ingiustificata.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la banca aveva ottemperato alla richiesta, mettendo la documentazione a disposizione della società, mentre la mancata consegna era stata determinata dalla condotta della stessa ricorrente.

Particolarmente interessante è, poi, la precisazione della Cassazione relativa alla distinzione tra contratto bancario e documentazione delle singole operazioni. Il diritto del correntista ad ottenere copia del contratto bancario trova fondamento nell'art. 117, comma 1, TUB. Ne consegue che, qualora la banca abbia già consegnato il contratto, non è tenuta a rilasciarne ulteriori copie invocando l'art. 119, comma 4, TUB. L'art. 119, comma 4, TUB disciplina infatti un diritto diverso: quello alla documentazione relativa alle singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni. Il limite temporale decennale previsto dall'art. 119 TUB riguarda, pertanto, la documentazione delle operazioni e non il contratto originario.

La pronuncia si inserisce, inoltre, nel delicato rapporto tra onere della prova del correntista e potere giudiziale di ordinare l'esibizione della documentazione bancaria. L'ordine *ex* art. 210 c.p.c. non costituisce uno strumento destinato a consentire alla parte di recuperare una prova che avrebbe potuto autonomamente procurarsi; ne consegue che il diritto alla documentazione bancaria non legittima automaticamente l'ordine di esibizione.

Nella fattispecie, il punto decisivo è proprio che la documentazione era stata già resa disponibile dalla banca; pertanto, non poteva essere utilizzato l'ordine di esibizione per

superare una situazione determinata dalla mancata acquisizione della documentazione da parte della stessa correntista.

La decisione conferma così la natura residuale dell'ordine di esibizione e la necessità che il suo utilizzo sia coordinato con il principio generale dell'onere della prova.

Ed ancora, altro punto rilevante della decisione riguarda il valore probatorio della consulenza contabile. La CTU va considerato quale strumento di valutazione tecnica del materiale probatorio e non può essere utilizzata per supplire alle carenze documentali della parte.

In ultimo, la Corte ribadisce che la c.d. "*doppia conforme*" rappresenta un limite al sindacato sulla ricostruzione dei fatti, posto che, quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nella ricostruzione fattuale, il ricorrente - per poter prospettare utilmente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - è tenuto a dimostrare specificamente la diversità delle rispettive *rationes decidendi* in fatto

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

*****

Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 12769, anno 2026, pubblicata il 5 maggio 2026

ORDINANZA

sul ricorso __/2022 proposto da:
J. srl, in persona del legale rappres. *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv.to L. D.V., per procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

I. S. spa, in persona del legale rappres. *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. B.B. e D. M., per procura speciale in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di G., n. __/2021, pubblicata in data 7.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.04.2026 dal Cons. rel., dott. R. C.

RILEVATO CHE

La J. srl e i suoi fideiussori convenivano, in data 20.2.2015, innanzi al Tribunale di Genova I. S. spa, chiedendo la rideterminazione del saldo di conto corrente affidato, previa esclusione degli interessi usurari applicati a partire dal quarto trimestre del 2000, esponendo di aver richiesto alla banca in fase stragiudiziale la copia del contratto e degli estratti-conto trimestrali, rinnovando in citazione l'istanza di acquisizione *ex* art. 119 TUB.

Con sentenza del 4.3.2018 il Tribunale rigettava la domanda, osservando che: era onere degli attori provare l'andamento del rapporto di conto corrente - e dunque i pagamenti e la *causa debendi* - attraverso la produzione degli estratti-conto; l'istanza *ex* art. 210 cpc non era accoglibile trattandosi di rimedio residuale che non poteva supplire le carenze dell'onere probatorio in ordine a documenti che sarebbero stato acquisibili autonomamente.

Con sentenza del 22.92021 la Corte territoriale rigettava l'appello, osservando che: il Tribunale aveva correttamente applicato i principi affermati dalla Cassazione, nel ritenere inammissibile l'ordine di esibizione non in quanto non richiesta nella fase stragiudiziale, ma perché la società correntista non aveva ritirato la stessa documentazione richiesta, messa a disposizione dalla banca in forza di un'espressa dichiarazione del legale rappresentante; pertanto, non si era verificata la violazione del diritto del correntista di cui all'art. 210 cpc; in ogni caso, quantunque fosse stato ammissibile il predetto ordine, esso avrebbe riguardato solo i documenti degli ultimi dieci anni, come previsto dall'art. 119 Tub e, di conseguenza, poiché il rapporto di conto

corrente era sorto non oltre il 2000, come desumibile dagli estratti-conto scalari, l'acquisizione richiesta risulterebbe parziale e del tutto inidonea ad un ricalcolo dell'intero rapporto; gli attori non avevano tempestivamente dedotto di non aver sottoscritto il contratto di conto corrente (rilievo difensivo espresso solo nella comparsa conclusionale); l'ordine *ex* art. 210 cpc non avrebbe comunque potuto essere disposto poiché l'art. 119 Tub riguarda solo la documentazione inerente alle singole operazioni in conto corrente.

La J. srl ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. I. S. spa resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 210, 115, 116, cpc, 2697 cc, 117, 119, Tub, per aver la Corte d'appello ritenuto che l'ordine d'esibizione era stato reso precluso dal mancato ritiro della documentazione richiesta presso la banca, fatto che, se anche interpretato quale rinuncia extragiudiziale, non poteva escludere l'obbligo della banca di consegnare i documenti in giudizio, dato che l'istanza era stata formulata e reiterata in appello.

Inoltre, la ricorrente censura l'altra *ratio* della sentenza impugnata, nella parte in cui era stata affermata l'irrilevanza dell'ordine in questione ai fini del richiesto ricalcolo del conto corrente (perché i documenti richiesti erano limitati all'ultimo decennio), sia perché aveva prodotto gli estratti-conto dal quarto trimestre 2000 al secondo trimestre del 2014, sia perché il limite del decennio non s'applicava al contratto di conto corrente.

Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, non avendo la Corte d'appello considerato che l'istanza *ex* art. 119 Tub era l'unico mezzo per la ricostruzione del rapporto di conto corrente, tenendo conto anche della documentazione prodotta dalle parti, anche attraverso una c.t.u. contabile.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 111 Cost. e 132, c. 2, n. 4, cpc, per motivazione apparente, resa evidente dall'illogicità delle argomentazioni adottate circa la tutela del diritto del correntista.

Il quarto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo in ordine alla richiesta di c.t.u. contabile, quale unico mezzo che avrebbe consentito di ricostruire il saldo del conto corrente, anche sulla base dei documenti prodotti.

Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, 116, cpc, 2697 cc - in subordine, nel caso di rigetto del precedente motivo - per non aver la Corte territoriale ammesso la c.t.u. contabile, quale mezzo ufficioso idoneo ad integrare le prove offerte, non essendo il correntista tenuto a documentare le singole rimesse.

Il primo motivo è infondato. Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e

quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass., n. 24641/2021; n. 23861/2022). L'inottemperanza nella specie non ricorrente perché la Corte territoriale ha accertato che la banca aveva ottemperato alla richiesta e che era imputabile all'odierno ricorrente la mancata consegna. Deve aggiungersi che il diritto del correntista di ottenere copia del contratto bancario è previsto dall'art. 117, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), con la conseguenza che, quando l'istituto di credito ha già provveduto alla sua consegna, non è tenuto al rilascio di ulteriori copie invocando al riguardo l'art. 119, comma 4, dello stesso d.lgs., che disciplina il diverso diritto sostanziale a ricevere copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non riguarda, invece, il contratto iniziale (Cass., n. 2517/2026).

Assorbita è la censura relativa alla mancata assunzione di CTU, alla luce di quanto sopra osservato.

Il secondo motivo è inammissibile. Va premessa l'insussistenza dei presupposti per denunziare il vizio di motivazione, che non attiene ad un fatto storico: il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass., n. 30837/2025; n. 17005/2024).

Premesso ciò, ha natura assorbente l'esistenza di doppia conforme rispetto alla quale non risulta dimostrata la divergenza delle ragioni di fatto; invero, nell'ipotesi di "*doppia conforme*" *ex* art. 348-*ter*, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., n. 26934/2023; n. 5497/2023).

Il terzo motivo è infondato essendo chiaramente percepibile la *ratio decidendi*.

Il quarto è inammissibile per l'esistenza di doppia conforme rispetto alla quale non risulta dimostrata la divergenza delle ragioni di fatto.

Il quinto motivo, infine, è parimenti inammissibile in quanto relativo alla valutazione riservata al giudice del merito afferente alle risultanze istruttorie.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.